

Dicastero AAPP

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 1644/2009 relativo all'approvazione delle zone di protezione delle sorgenti carsiche in territorio di Cadro e Villa Luganese (quartiere di Lugano).

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per approvazione, con il presente messaggio, la documentazione delle zone di protezione delle sorgenti carsiche di Cadro e Villa Luganese (quartiere di Lugano).

Con l'entrata in vigore della Legge sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991, nonché dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC) del 28 ottobre 1998 e delle nuove disposizioni in materia di pianificazione per la protezione delle acque, si è resa necessaria la revisione del piano delle zone di protezione delle sorgenti carsiche, a suo tempo definita quale zona "S2 speciale (carsismo)", in vigore, per quanto concerne il comprensorio della Val Colla, dal dicembre 1993.

Per quanto concerne le sorgenti Gardate alta e bassa, Cugnon di Giavel e Meresi 1 e 2, gestite dalla nostra AP Paradiso, gli studi sono stati allestiti dell'Istituto Scienze della Terra nel maggio 2008, su incarico della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

1) Procedura, norme e direttive applicabili:

Giusta gli art. 20 LPAC e 34 LALIA gli Enti pubblici proprietari di prese d'acqua sotterranee sono obbligati ad allestire i piani delle zone di protezione della captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.

Il piano indica, nell'ambito dei settori S, le zone 1, 2 e 3, secondo le Direttive federali (art. 35 LALIA).

L'avvio della procedura presuppone un preavviso favorevole da parte dell'Autorità cantonale competente, ovvero la Iod. Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), che nel caso concreto ha commissionato in prima persona lo studio di revisione delle attuali zone di protezione S2 speciale.

Dopo l'approvazione (adozione) da parte del Legislativo comunale, il piano delle zone di protezione (piano e regolamento) viene inoltrato per l'approvazione definitiva all'Ufficio della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) di Bellinzona, il quale ne definisce le condizioni di approvazione.

Il piano è successivamente notificato, da parte dell' AP Paradiso, ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato decide sui ricorsi e approva definitivamente il piano (art. 36 LALIA).

2) Le zone di protezione in generale:

Le zone di protezione delle acque sotterranee si suddividono in zona di captazione (zona S1), zona di protezione adiacente (zona S2) e zona di protezione distante (zona S3).

La zona S1 deve evitare che le captazioni e gli impianti di ravvenamento, nonché le loro immediate vicinanze, vengano danneggiati o inquinati. Essa comprende la captazione o l'impianto di ravvenamento, il settore toccato dai lavori di perforazione e di costruzione e, se opportuno, le immediate vicinanze dell'impianto.

La zona S2 deve impedire che:

- i germi e i virus giungano nella captazione o nell'impianto di ravvenamento;
- l'acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei;
- l'afflusso di acqua sotterranea venga ostacolato da costruzioni sotterranee.

La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato (per esempio incidenti con sostanze suscettibili di inquinare le acque), vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento.

Segnaliamo che il percorso dell'acqua in ambienti carsici può seguire vie che risultano imprevedibili e difficilmente accertabili se non con prove specifiche che consentano di collegare mediante traccianti due punti diversi.

La protezione e la gestione delle acque sotterranee deve essere coordinata con gli altri aspetti della pianificazione del territorio, così come sono definiti nel piano direttore cantonale e nei piani regolatori comunali.

Ovviamente all'interno delle diverse zone di protezione vigono limitazioni quo agli insediamenti ed all'utilizzazione del suolo.

Ci limitiamo qui a ricordare che nella zona S1 sono ammessi solo interventi di costruzione e altre attività che servono all'approvvigionamento di acqua potabile. Nella zona S2 non sono invece ammessi:

- la costruzione di edifici e impianti; l'autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento;
- scavi che modificano in modo pregiudizievole lo strato protettivo di copertura;
- l'infiltrazione di acque di scarico;
- altre attività suscettibili di danneggiare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l'acqua potabile.

Altri divieti, in relazione al tipo di insediamenti e di utilizzazione del suolo, vigono per la zona S3.

(Cfr. OPAC, allegato 4, no.22)

3) La relazione geologica:

Il rapporto idrogeologico, allestito dall'Istituto Scienze della Terra descrive dettagliatamente:

- inquadramento geologico e idrogeologico;
- situazione geologica e idrogeologica locale;
- qualità dell'acqua;
- delimitazione delle zone di protezione;
- regolamento delle zone di protezione

3.1 Il piano delle zone di protezione

Due piani, in scala 1:5000 (allegati), illustrano i limiti delle zone S1, S2 e S3, definendo i limiti legali delle zone di protezione.

3.2 Il regolamento delle zone di protezione

Il regolamento è composto dal regolamento vero e proprio.

Il regolamento indica dettagliatamente le prescrizioni di utilizzazione da osservare nelle zone S1, S2 e S3. Queste sono suddivise per tipo di impianti (per es. infrastrutture per il traffico) e attività (per es. agricoltura), e completate con prescrizioni particolare per cantieri e costruzioni esistenti. Le disposizioni penali, il rinvio alle altre norme e l'entrata in vigore completano il regolamento.

4) Conclusioni:

Come riferito in entrata, l'adozione dei piani delle zone di protezione corrisponde ad un'esigenza di Legge.

Gli stessi forniscono al Comune, e per ora all'Azienda Acqua Potabile di Paradiso, gli strumenti giuridici per attuare una protezione sicura di queste fonti di approvvigionamento di acqua potabile e di conferire solidità al concetto di approvvigionamento idrico nel tempo.

Per evidenti motivi di praticità al presente messaggio non vengono allegati gli interi incarti dei piani delle zone di protezione né i rapporti geologici, idrogeologici e il regolato. Gli stessi sono messi a disposizione delle Commissioni, agli atti, che saranno chiamate a preavvisarlo.

Per i motivi sopra esposti si chiede di voler,

risolvere

1. *È adottato il piano delle zone di protezione delle sorgenti carsiche di Cadro e Villa Luganese (quartiere di Lugano) nelle sue componenti, e meglio:*
 - *Relazione geologica e idrogeologica;*
 - *piano delle zone di protezione;*
 - *regolamento delle zone di protezione.*

2. *Il Municipio è autorizzato a proseguire nella procedura per l'approvazione definitiva dei piani.*

Con la massima stima.

Il Sindaco	Per il Municipio	Il Segretario
Avv. Ettore Vismara		Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
		•

Allegati: - 2 planimetrie scala 1:5000 delle zone di protezione sorgenti carsiche di Cadro e Villa Luganese (quartiere di Lugano)
- regolamento di applicazione delle zone di protezione delle captazioni ad uso potabile (SUPSI maggio 2008)